



N. 3 DEL 12/04/2021

# COMUNE DI CIBIANA DI CADORE

(PROVINCIA DI BELLUNO)

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO:** **APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL CANONE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE**

L'anno *duemilaventuno addì dodici del mese di aprile* alle ore 18:30 nella Casa Comunale, convocato mediante strumenti telematici nei modi e con le formalità stabilite dalla legge, si è riunito in audio/video conferenza il Consiglio Comunale in seduta ORDINARIA con l'intervento dei signori:

N.	Cognome e nome		Presente	Assente
1.	Mattia Gosetti	Sindaco		X
2.	Angelo Zanettin	Consigliere		X
3.	Mirella Di Bernardo	Consigliere		X
4.	Fabrizio Zandanel	Consigliere		X
5.	Alberto Ghelli	Consigliere		X
6.	Paolo Masariè	Consigliere		X
7.	Mauro Puppulin	Consigliere		X
8.	Paolo Ceccato	Consigliere		X
9.	Luciana Furlanis	Consigliere		X
10.	Angelo Zanettin (minoranza)	Consigliere		X
11.	Walter Bianchi	Consigliere		X

Assiste il Segretario Comunale dott. Enrico Pilotto.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Mattia Gosetti nella qualità di **Sindaco** ed espone l'argomento in oggetto iscritto all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione, avendo acquisito (ove richiesti), i pareri preventivi dei responsabili dei servizi di cui all'art.49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267.

Il Responsabile dell'Area SERVIZIO AMMINISTRATIVO, DE ZORDO LINA, ha espresso, sulla presente deliberazione, parere FAVOREVOLE

Il Responsabile dell'Area SERVIZIO FINANZIARIO, DE ZORDO LINA MARIA, ha espresso, sulla presente deliberazione, parere FAVOREVOLE

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### PREMESSO CHE:

- l'articolo 52 del D.Lgs. 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del D.Lgs. 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che “... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”;

- per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1, comma 816: “A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.”;

- per effetto delle disposizioni contenute nella Legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1, comma da 837: “A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate”;

- ai sensi del comma 846 del medesimo articolo 1: “Gli enti possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione del canone ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2020, risulta affidato il servizio di gestione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche o dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni o del canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari. A tal fine le relative condizioni contrattuali sono stabilite d'accordo tra le parti tenendo conto delle nuove modalità di applicazione dei canoni di cui ai commi 816 e 837 e comunque a condizioni economiche più favorevoli per l'ente affidante”;

- ai sensi del comma 847 del medesimo articolo 1: “Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68”;

VISTA, in particolare, la disposizione del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 che, nella parte relativa alla potestà regolamentare in materia di Canone unico patrimoniale prevede:

*“Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono essere indicati:*

- a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;*
- b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;*
- c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;*
- d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;*
- e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;*
- f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;*
- g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;*
- h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.”*

CONSIDERATO che, in attuazione degli obblighi imposti dalla legge 160/2019, si rende necessario istituire e disciplinare il nuovo canone unico patrimoniale in luogo dei prelievi che sono stati disciplinati dai seguenti regolamenti e delibere tariffarie:

- regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa (TOSAP) ai sensi del D.Lgs. 507/93 approvato, da ultimo, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 29/04/1994;
- regolamento per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni, ai sensi del D.Lgs. 507/93, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 01/07/1994;
- deliberazione della Giunta Municipale n. 44 del 15/11/2013 di approvazione delle tariffe per l'applicazione della TOSAP;
- deliberazione della Giunta Municipale n. 31 del 21/02/1994 di approvazione delle tariffe per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni;

VISTE le disposizioni contenute nell'articolo 1 della legge 160/2019:

- al comma 817 *“Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe”.*

- al comma 838 *“Il canone di cui al comma 837 si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;*

VISTA la proposta di regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale, che si articola nei seguenti punti principali:

- CAPO I: Disposizioni di carattere generale;
  - CAPO II: Esposizione pubblicitaria;
  - CAPO III: Canone sulle pubbliche affissioni;
  - CAPO IV: Occupazioni di spazi e aree pubbliche;
- ai sensi della lettera c), comma 821 non si rende necessaria la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari in quanto l'Ente è comune inferiore ai 20.000 abitanti;

VISTI inoltre:

- l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l' aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*.
- l'articolo 151 del D.Lgs. n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- il comma 4 bis dell'articolo 106 del D.L. 34/2020 che stabilisce: *“Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021”*;
- il decreto legge n. 41 del 22/03/2021, che ha ulteriormente differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 al 30 aprile 2021;

VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019, relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata, che ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D.Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet [www.finanze.gov](http://www.finanze.gov) ;

RITENUTO, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del 20.12.2017, con la quale è stato prorogato l'affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni alla società I.C.A. srl, con sede legale a Roma in via Lungotevere Flaminio n. 76 – C.F. e P.IVA 01062951007, contratto che proseguirà fino al 31.12.2022;

ATTESO che l'approvazione dei regolamenti rientra nella competenze del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTI

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il vigente Statuto comunale
- il regolamento di contabilità dell'ente;
- il regolamento per la disciplina delle entrate comunali;

ACQUISITO il parere favorevole del Revisore dei Conti, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b.7), D.Lgs. 267/2000;

ESPRESSI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile rilasciati dal Responsabile dell'Area Contabile, di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, attestante che l'atto è conforme alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;

Con voti favorevoli n. 8, astenuti n. 3 (Bianchi Walter, Furlanis Luciana, Zanettin Angelo – nato 1970), resi palesemente per alzata di mano;

### **DELIBERA**

1. per le motivazioni espresse in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, di istituire il canone unico patrimoniale previsto dall'art. 1, comma dal n. 816 al n. 847 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
2. di approvare il “Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale”, che consta di n. 58 articoli, in allegato alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale (allegato A);
3. di stabilire che le disposizioni del “Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale” decorrono dall'1 gennaio 2021, ai sensi dell'articolo 53, comma 16, della legge 388/2000;
4. di dare atto che il nuovo “canone”, dal momento della sua entrata in vigore, sostituisce le seguenti entrate: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza del comune;
5. di dare atto che, con successiva deliberazione, la Giunta comunale procederà alla definizione e approvazione delle tariffe del canone nel rispetto del regolamento approvato con il presente atto e delle esigenze di bilancio;
6. di dare atto che per il Comune di Cibiana di Cadore non si rende necessaria la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari in quanto ente con meno di 20.000 abitanti;
7. di prendere atto dell'avvenuto affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni alla società I.C.A. srl, con sede legale a Roma in via Lungotevere Flaminio n. 76 – C.F. e P.IVA 01062951007, fino al 31.12.2022, come da deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del 20.12.2017;
8. di dare mandato all'ufficio competente di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale del “Regolamento per l'istituzione e applicazione del canone unico patrimoniale”, contestualmente alla pubblicazione della presente;

Con separata votazione che riproduce l'esito di cui sopra espressa con alzata di mano dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE  
Mattia Gosetti

---

IL SEGRETARIO COMUNALE  
dott. Enrico Pilotto

---